

| RACCOLTA DEFINIZIONI   |  | LP 15/2015                                | RUEP         | LP 11/2007           |
|--|--|---|--------------|----------------------|
| BONIFICA AGRARIA   | Interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola e finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni   | ART. 77 C. 3 LETT.A                       |              |                      |
| RIPRISTINO AREE PRATIVE E PASCOLIVE  | Il recupero delle condizioni morfologiche e culturali dell'attività agricola originaria attraverso interventi su aree boscate di neocolonizzazione   | ART. 77 C. 3 LETT.B                       |              |                      |
|  | Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera j), della legge provinciale si configura quale ripristino di aree prative o pascolive l'intervento di recupero la cui destinazione a prato o a pascolo sia dimostrabile con documentazione fotografica riferita a <b>non oltre 40 anni</b> dalla presentazione della domanda; <b>l'intervento di ripristino non deve inoltre prevedere modifiche del profilo del terreno superiori a un metro.</b>  |   | ART. 86 c. 4 |                      |
| OPERA DI BONIFICA E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO CONNESSI CON IL NORMALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA | Opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola sono gli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni, che comportano <b>modeste modifiche dello stato dei luoghi</b> e che, in genere, prevedono il livellamento del terreno mediante compensazione interna all'area considerata fra materiale asportato e riportato con limitati apporti di terreno vegetale.   |   | ART. 86 c.1  |                      |
|  | Sono ricompresi:<br>a) i drenaggi, gli impianti irrigui, i pozzi e i relativi apprestamenti protettivi;<br>b) i livellamenti di terreno per la messa a coltura, purché non siano superiori a un metro;<br>c) le sistemazioni del terreno aventi la funzione di colmare avvallamenti creati per la realizzazione di impianti irrigui a scorrimento dismessi;<br>d) la realizzazione sullo stesso appezzamento di piste inerbite di larghezza non superiore a 2,50 metri e di spazi per il carico dei prodotti agricoli, sistemati con eventuale substrato ghiaioso per consolidare il fondo;<br>e) la sostituzione di muri di sostegno e contenimento degradati con altezza non superiore a 2 metri, purché realizzata con gli stessi materiali e tecniche costruttive;<br>f) altre opere di modesta entità finalizzate a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni nell'area soggetta a bonifica, comprese le terre armate per la messa in sicurezza di capezzagne, rampe o viabilità interna all'appezzamento con riporti non superiori ad un metro. |   | ART. 86 c. 2 |                      |
|  | sono compresi tra gli interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola o di manutenzione ambientale, gli interventi di rimodellazione dei terreni delle pertinenze degli edifici esistenti in area agro-silvo-pastorale.  |   | ART. 86 c. 3 |                      |
| BOSCO  | vedi definizione articolo 2 L.P. 11/2007, inclusioni ed esclusioni<br>* NON sono considerati boschi e aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile <b>negli ultimi dieci anni</b>   |   |              | ART. 2               |
| VINCOLO IDROGEOLOGICO  | Sono soggetti a vincolo idrogeologico tutti i terreni già vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e <b>tutti i boschi</b>   |   |              | ART. 13 C.3          |
| TRASFORMAZIONE DEL BOSCO (c.d. cambio di coltura)  | Trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo: ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del profilo del suolo forestale, finalizzato a un'utilizzazione diversa da quella forestale;   |   |              | ART. 13 c. 5 LETT.A) |
| MOVIMENTI TERRA (ai fini norma forestale)  | Tutti gli interventi che comportano modifiche permanenti dell'assetto dei suoli e dei terreni in area non boscata  |   |              | ART. 13 c. 5 LETT.B) |
| terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati  | Terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;   | Allegato 2 delib.GP n. 2023/2010 - ART. 9 |              |                      |
| muri liberi  | I muri che NON hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine  |   |              |                      |
| muri di sostegno   | <b>I muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate</b>  |   |              |                      |